

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 28. Marzo 1861.*

*dal Ministro di Grazia e Giustizia*

**OGGETTO**  
*Convalidazione Del Decreto Regio 31. Dicembre 1860.  
relativo alla proroga del termine fissato ai Procuratori  
per prestare la malleveria*

**Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima**

Ufficio 1° Costa ant.

» 2° Bertini

» 3° Colombani

» 4° Borgatti

» 5° Sanguinetti

» 6° Martinelli

» 7° Mellana

» 8°

» 9°

Relatore *Borgatti*

**Adottata nella tornata del 6. luglio 1861.**

1 -  
Signori Deputati.

L'articolo 5. N. 7. della legge 17. Aprile 1859, che ebbe vigore il primo Gennaio 1860, fra le condizioni richieste per poter esercitare la professione di Procuratore stabilì quella di aver prestata una determinata malleveria, ed il successivo articolo 66, mente restrinse alla metà la cauzione dei procuratori che già si trovavano in esercizio, imponse loro l'obbligo di domministrarla entro il termine di sei mesi a far tempo dall'osservanza della legge medesima, ossia entro tutto il Giugno 1860.

Il Regolamento poi approvato con Regio Decreto 24. Settembre stesso anno, provvedendo per l'esecuzione di detta legge, dichiarò dimissionarj quelli fra i procuratori che non si fossero uniformati alla prescritta disposizione.

Con legge del 27. Giugno 1860. il termine di sei mesi come sovra prescritto ai Procuratori essercenti per prestare

La mallevoria fu prorogata  
di sei mesi (così sino a  
tutto dicembre 1860.

Essendo imminente la  
scadenza di questo termine, e  
constando al Ministero da  
rapporti della superiore Au-  
torità Giudiziaria che presso  
varj Tribunali del Regno per  
causa di circostanze speciali  
nessuno dei Procuratori eser-  
centi si trovava in grado  
di prestare la richiesta mal-  
levoria onde evasi grave pe-  
ricolo, anzi la dolorosa certezza  
che, qualora non si fosse prov-  
visto, il corso dell'Amministra-  
zione della Giustizia in quei  
circondarj sarebbe rimasto  
necessariamente sospeso per  
mancanza ai litiganti di  
chi secondo le vigenti norme  
di procedura li rappresentasse  
in giudizio, perciò il Governo,  
trovandosi allora prorogata  
la sessione parlamentare,  
credette essere rigoroso suo de-  
bito il dare intanto, salva la  
definitiva sanzione del potere  
legislativo, quei provvedimenti  
per quali fosse evitato il  
gravissimo danno che da  
siffatto evento sarebbe derivato  
non meno ai privati inte-  
ressi che alla cosa pubblica.

A tal fine fu sottoposto  
alla Reale firma un decreto  
con cui il termine fissato  
dall'art. 66. della legge del 17.  
Aprile 1859. ai Procuratori  
esercenti per prestare la  
malleveria è stato prorogato  
di sei mesi dalla legge del  
27. Giugno 1860. fu nuova-  
mente prorogato di tre mesi,  
riservandosi di presentare  
lo stesso decreto al Parlamen-  
to alla prima convocazione  
della camera.

Compio ora alla presa  
riserva proponendovi, o  
Signori, il qui unito schiema  
di legge, inteso ad ottenere  
l'onfermato l'avanti indi-  
cato Reale Decreto, il quale  
dettato, come fu, da incontestabili  
considerazioni di ben  
pubblico e da urgente neces-  
sità, sarà, mi affido, ravvisa-  
to degno della Vostra approva-  
zione.

N° 20.

Progetto di legge presentato dal Ministero  
di Giustizia e Finanze

obbliga-

spese

Convalidazione del Decreto Regio 31<sup>to</sup>  
10<sup>to</sup> 1860 relativo alla proroga del termine  
fissato ai Procuratori per presentare la nullatenenza

Fornuta del 28. Mayo 1860

---

Art. 1.

È confermato il Regio  
Decreto 31. 10<sup>bre</sup> 1860. N. 1519.  
con cui il termine fissato  
dall'art 66. della legge del  
17. Aprile 1859. ai Procuratori  
esercenti per prestare la mal-  
levoria, stato prorogato di 6.  
mesi dalla legge del 27. Giugno  
1860. fu nuovamente proroga-  
to di tre mesi.

Art.º 42.

La presente legge avrà vigore al 1.º gennaio 1860.

### Regolamento

per l'esecuzione della legge 17. Aprile 1859 relativa  
alla esercizio della professione di Procuratore  
approvato con N.º Decreto del 14. Settembre 1859.

### Disposizioni preliminari

Art.º 1.º

Dal primo Gennaio 1860 per l'esercizio della professione  
di Procuratore, dinanzi alle Corti di Appello ed ai Tribu-  
nali provinciali è necessario avere adempite alle  
condizioni stabilite nella legge 17. Aprile 1859.

Quelli fra gli attuali esercenti che non si saranno  
uniformati entro il termine loro nella suddetta legge prefissa,  
si avranno senz'altro per dimissionarii.

Rispetto alle cause da essi patrocinata si provvede  
vera a termini del Titolo 18. libro II.º del codice di  
Procedura civile.

*Mellana*

SESSIONE 1861

N° 20-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**COSTA ANTONIO, BERTINI, COLOMBANI, BORGATTI,  
SANGUINETTI, MARTINELLI, MELLANA**

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia  
nella tornata del 28 marzo 1861

51

Convalidazione del decreto regio ~~43~~ dicembre 1860 relativo alla proroga del termine fissato ai procuratori per prestare la malleveria.

Tornata del 2 luglio 1861

SIGNORI,

Con regio decreto del 31 dicembre 1860 n° 4519, fu accresciuta di tre mesi la proroga già concessa colla legge del 27 giugno 1860, per la prestazione della malleveria prescritta ai procuratori esercenti a senso dell'articolo 66 della legge del 17 di aprile 1859.

Un progetto ministeriale vi chiama ora, o signori, a confermare quel regio decreto e vi adduce i motivi nella relazione che lo precede.

La vostra Commissione, trovando giusti questi motivi, fu unanime nel riconoscere che nulla potevasi opporre alla chiesta conferma. Piuttosto sorse in alcuni il desiderio di esaminare se non fosse opportuno l'esprimere al Governo il desiderio che una nuova proroga, per un tempo più o meno breve, venisse proposta. E a giustificare questo desiderio si adduceva che la quistione delle malleverie è una quistione assai grave; che in alcune provincie d'Italia l'esercizio della professione di procuratore non è soggetto a siffatta cauzione; che nella circostanza in cui si chiederà di promulgare la legge sarda in quelle provincie, la quistione delle malleverie sor-



(20 A)

gerà forse in Parlamento, e che perciò sarebbe opportuno di sospendere la legge anche nelle provincie ove venne già promulgata, finchè dal Parlamento non sia risolta la quistione predetta.

Ma a queste considerazioni di una parte dei membri della Commissione, opponevano altri che la legge aveva già, meno pochissime eccezioni, avuto pieno adempimento nelle antiche provincie del regno. E, in fatti, interpellato l'onorevole guardasigilli, questi, sulla fede di rapporti dei procuratori generali del Re, che vennero cortesemente comunicati alla Commissione, riferiva che, nel distretto della Corte d'appello di Torino, tutti i procuratori esercenti prestarono in tempo utile la cauzione, eccettuato uno solo, esercente presso il tribunale d'Ivrea, intorno al quale veniva pur anche dedotto che, per le poche faccende del suo ufficio, ne sta già trattando la cessione. Così, per ciò che concerne il distretto della Corte d'appello di Casale, risulta che tutti i procuratori ivi esercenti furono esatti nell'adempimento della prescritta malleveria, eccettuati alcuni pochi, di cui non può farsi gran conto, poichè di essi pure è detto che, per motivi o di età avanzata o di salute cagionevole, non intendono di proseguire nell'esercizio della professione. Altrettanto risulta dalle informazioni assunte sui procuratori esercenti nei distretti delle Corti d'appello di Genova e di Cagliari.

In questo stato di cose la vostra Commissione, o signori, non poteva non essere unanime nel giudizio che la proroga di una legge la quale, meno poche ed irrilevanti eccezioni, era già stata eseguita, sarebbe altrettanto inopportuna che ingiusta: inopportuna, perchè niun motivo ragionevole la giustificerebbe; ingiusta, perchè il favore di poche individualità ridonderebbe quasi ad offesa e a pregiudizio di quella grande maggioranza che si fece un debito di ottemperare alla legge.

La Commissione adunque non altro può chiedervi e non altro vi chiede, o signori, se non che vogliate puramente e semplicemente convalidare il regio decreto avente la data del 31 dicembre 1856.

**BORGATTI, relatore.**

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Articolo unico.

È confermato il regio decreto 31 dicembre 1860, numero 4519 con cui il termine fissato dall'articolo 66 della legge del 17 aprile 1859 ai procuratori esercenti per prestare la malleveria, stato prorogato di sei mesi dalla legge del 27 giugno 1860, fu nuovamente prorogato di tre mesi.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Articolo unico.

~~Identico al qui contro.~~

*Approvato nella Sessione del 6. Luglio 1861.*

*Nallati*